

Relazione tecnico finanziaria

deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 118 del 20 dicembre 2018

“Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/201 della Regione Marche
(Legge di stabilità 2019)”

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2019-2021.

Art. 2

(Autorizzazioni di spesa)

L'articolo al comma 1, autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2 autorizza le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C; al comma 3 autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D; al comma 4 autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella E.

Art. 3

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 è necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a seguito della specifica istruttoria svolta dalla struttura regionale competente per materia. In particolare ai sensi della legge 56/2014 e della l.r. 13/2015 per il trasferimento delle funzioni provinciali, la Regione Marche è subentrata alla Provincia di Macerata in un contenzioso concernente un sinistro stradale. Per tale causa il Tribunale di Macerata ha condannato la Provincia al pagamento in favore della persona fisica offesa della somma di euro 12.000,00 per danno non patrimoniale.

Art. 4

(Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)

L'articolo autorizza una anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.

Art. 5

(Finalizzazioni di spesa)

1. Il comma dispone la finalizzazione dell'autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 della l.r. 18/96 indicata nella Tabella A della proposta di legge n. 256 al finanziamento delle spese previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale.

Invarianza. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto gli stessi sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa della l.r. 18/1996.

2. Il comma dispone la finalizzazione di quota parte, pari ad euro 25.000,00, dell'autorizzazione di spesa della l.r..

Invarianza. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto gli stessi sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa della 4/2010 pari complessivamente ad euro 4.724.400,00 per l'anno 2020, indicata nella Tabella A della proposta di legge n. 256.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 20/2010)

L'articolo ha lo scopo di rivedere e poter meglio definire attraverso un provvedimento amministrativo, da adottare, nel rispetto della disciplina di base dettata dalla normativa statale vigente in materia, le modalità ed i termini per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge 449/1997 e dell'articolo 30, comma 7, della legge 388/2000, sia in presenza di una esenzione concessa da un'altra Regione, a seguito di cambio di residenza da parte del disabile, sia in ordine ad altre fattispecie che possono verificarsi nel corso della istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici in questione. Si demanda pertanto alla Giunta regionale di stabilire le modalità ed i termini, con la necessaria documentazione da presentare, per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale per i soggetti disabili, sempre in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia. Si stima per effetto della presente proposta normativa, meno restrittiva, una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 36.100,00 per ogni annualità dal 2019 al 2021.

Effetti finanziari

Le previsioni del minor gettito sono state assunte sulla base delle istanze di esenzione pervenute in ritardo, oltre il termine previsto, e quindi considerate decadute ai fini del riconoscimento del beneficio, ai sensi della normativa regionale vigente negli anni 2017 e 2018, ora abrogata per effetto della proposta normativa in esame.

Copertura garantita da stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore (MINORE ENTRATA)

Missione/Programma	N° capitolo esistente o da sostituire	Denominazione	2019	2020	2021	note
	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-36100	-36100	-36100	Riduzione già computata nello stanziamento iscritto a bilancio

Art. 7

(Tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria)

La disposizione genera una riduzione di entrata degli stanziamenti del Titolo 1 categoria 1 che trova contestuale copertura nella riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 16 programma 2 della spesa correlata come evidenziato nello schema sotto riportato.

Criteri di quantificazione

Il mancato introito sia in termini numerici che finanziari, rispetto all'opportunità che viene offerta, sono assolutamente sopportabili tenuto conto dell'esiguo numero dei nuovi abilitati (per l'anno 2017 sono state abilitate n. 85 persone X € 84,00 = € 7.140,00 su € 1.900.000,00 circa di incasso annui) quindi si andrà ad avere una corrispondente riduzione sulle entrate del capitolo 1101010011 e correlata riduzione sul capitolo di spesa (appoggio) 2160210003.

N° capitolo esistente o da sostituire	Denominazione	2019	2020	2021
1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	-7140	-7140	-7140

Verifica disponibilità a carico degli stanziamenti PDL Bilancio di previsione 2019/2021

1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	1897184,96	1897184,96	1897184,96
------------	---	------------	------------	------------

Nello stato di previsione della spesa della PDL Bilancio di previsione per le annualità 2019/2021, si provvede alla contestuale equivalente riduzione a carico del capitolo 2160210003 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito evidenziato:

Missione/programma/capitolo	Denominazione	2019	2020	2021
16/02 2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	-7140	-7140	-7140

Verifica disponibilità a carico degli stanziamenti PDL Bilancio di previsione 2019/2021

2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	100000	100000	100000
------------	--	--------	--------	--------

Art. 8

(Modifica alla l.r. 35/2016)

L'articolo estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017 e nel 2018, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2019, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione è estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 246.000,00 per il primo anno 2019, di euro 268.000,00 per ogni annualità successiva agevolata.

Effetti finanziari

Le previsioni del minor gettito sono state assunte sulla base degli autoveicoli ibridi esenti ai sensi della normativa regionale immatricolati negli anni 2017 e 2018, che hanno fruito dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, rapportate con un trend in aumento al 2019, 2020 e 2021.

Copertura garantita da stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore (MINORE ENTRATA)

Missione/P rogramma	N° capitolo esistente o da sostituire	Denominazione	2019	2020	2021	note
	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)- 246.000,00	-246000	-268000	-268000	Riduzione già computata nello stanziamenti o iscritto a bilancio

Art. 9

(Immobili ascritti al patrimonio disponibile)

L'articolo propone l'allegazione al bilancio dell'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della regione e permette di applicare, in caso di dismissione degli stessi, tutte le facilitazioni previste dall'articolo 58 del d.l. 112/2008 in ordine alla eventuale necessità di regolarizzazioni catastali/amministrative. Tutto ciò fa comunque salvo il principio generale di delegificazione in materia di immobili regionali, introdotto con l'articolo 71 bis della l.r. 31/2001.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

L'articolo propone:

- al comma 1, l'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 31/2001 "Fondi globali" al fine di uniformare e semplificare l'impianto normativo in materia di fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, dettagliatamente disciplinati dall'articolo 49 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- ai commi 2 e 3, un intervento normativo finalizzato ad ampliare un precedente intervento di delegificazione e ad abrogare una parte della legge di contabilità non più compatibile con le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 2/2006)

L'articolo propone una modifica che, oltre ad aggiornare il riferimento alle strutture regionali competenti al rilascio del previsto parere, ha lo scopo principale di adeguare la disciplina regionale dell'anticipazione di cassa alle aziende del SSR alle disposizioni generali della normativa statale (articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), punto 1, d.lgs. 502/1992).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifica alla l.r. 9/2006)

La disposizione genera nuove entrate al momento non quantificabili.

Il comma 1 istituisce una compartecipazione che le imprese che partecipano alle iniziative fieristiche devono versare alla Regione Marche. Essa verrà stabilita, con delibera di Giunta regionale, diretta a definire i criteri complessivi di partecipazione degli operatori turistici alle fiere di settore, sulla base del costo dell'iniziativa e non potrà comunque superare il 25% del costo complessivo delle spese sostenute dalla Regione Marche ripartito per il numero degli operatori presenti. La relativa entrata viene iscritta a carico del Titolo 2- Tipologia 103 "Trasferimento correnti da imprese", categoria 02 "Altri trasferimenti da imprese" – 2.01.03.02 dello stato di previsione dell'entrata.

Titolo/ categoria	N° capitolo esistente o da sostituire	Denominazione	2019	2020	2021
2 Cat. 02	CNI richiesta n. 5012	Compartecipazione di imprese alle spese per manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. L.R. 9/2009- Altri trasferimenti correnti da imprese N.A.C - CNI/2018	0	0	0

Le risorse regionali derivanti dalle quote di compartecipazione previste nelle previsioni di legge indicate saranno reimpiegate per la copertura dei costi sostenuti dalla struttura regionale competente per le attività legate alla promozione turistica della Regione Marche (partecipazione fiere, organizzazione eventi di promozione turistica delle Marche, educational tour, attività di comunicazione e stampa materiale promozionale) che verranno iscritti a carico della Missione 7 Programma 1.

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	2019	2020	2021
7 01	CNI richiesta n. 5013	Spese per la valorizzazione e la promozione regionale- acquisto di altri servizi diversi N.A.C. -Fondi regionali da compartecipazione delle imprese-spesa corrente- CNI/2011	0	0	0

Art. 13
(Copertura finanziaria)

L'articolo indica la copertura finanziaria.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 10 definisce la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.